



COMUNE DI BELLA

Provincia di Potenza

Corso Italia, 28 – 85051 BELLA (PZ)
(Medaglia d'Oro al Valore Civile)

SERVIZIO 1•

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO Chalet Acqua del Faggio

Tra il Comune di Bella e l'operatore economico _____ – C.F./P.IVA _____ – con sede in _____ alla Via _____ -per la gestione fino alla data del 30.09.2019 dei locali siti in Località Acqua del Faggio – Chalet vecchio – e relativa area pertinenziale da adibire a servizi di somministrazione di alimenti e bevande, e promozione turistica.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese _____ in Bella presso la sede Comunale, in Corso Italia,28 tra i Signori:

1. _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse del Comune di Bella – P.Iva/C.F. 00224880765 che rappresenta nel presente atto quale Responsabile del Servizio _____
2. Ditta _____ - con sede in _____ alla via _____ ,
C.F./P.Iva _____ rappresentata _____ legalmente _____ da _____

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16.05.2019, si è deliberato di procedere all'affidamento temporaneo dei locali denominati “Chalet Vecchio e relativa area pertinenziale” siti in località Acqua del Faggio in attesa di espletare regolare gara per affidamento pluriennale al fine di garantire l'apertura della struttura per questa stagione estiva,
- con determinazione n. ____ del _____ è stato approvato lo schema del bando di gara e del contratto di gestione;
- con verbale del _____ la Commissione di gara ha aggiudicata provvisoriamente la concessione dei locali a _____;
- con determinazione n. ____ del _____ è stata aggiudicata definitivamente all'operatore economico _____ – con sede in _____ alla Via _____ la gestione dei locali di proprietà del Comune di Bella denominati “Chalet Vecchio e relativa area pertinenziale, come da planimetria allegata, siti in località Acqua del Faggio” fino alla data massima del 30 settembre 2019, da adibire a servizi di somministrazione di alimenti e bevande e promozione turistica;
- il gestore dovrà richiedere tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'avvio dei servizi oggetto del bando di gara ad evidenza pubblica senza nulla pretendere dal Comune di Bella in quanto gli immobili sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed il concorrente ha dichiarato di aver preso visione dello stato dei luoghi;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Art. 2 – il Comune di Bella (di seguito anche “concedente”) si obbliga ad affidare all’operatore economico _____ (di seguito anche “gestore”) i beni immobili come di seguito specificati: struttura denominata Chalet Vecchio e relativa area pertinenziale (come da planimetria allegata).

I beni facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune sono concessi a corpo nello stato di fatto e condizioni di diritto in cui si trovano restando a carico del gestore ogni eventuale lavoro da eseguirsi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’attività da svolgere.

Il concessionario dovrà esporre in maniera chiara il listino dei prezzi per le consumazioni nonché quello per l’utilizzo dei campi di bocce e dei tavoli dislocati lungo l’area assegnata. Questi ultimi, però, dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione.

Art. 3 – la validità della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente e fino al 30 settembre 2019 e non potrà essere in alcun modo rinnovata o prorogata. Alla scadenza gli immobili torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 4 – il gestore si impegna a proprie spese ad attivare i servizi oggetto dell’offerta nonché ad eseguire tutti i lavori e le pratiche burocratiche necessari all’avvio delle attività. Si impegna, altresì, ad assicurare la custodia dei locali e dell’area per tutto il periodo della concessione. Qualora il concessionario dovesse avere la necessità di realizzare lavori di manutenzione straordinaria dei locali concessi , per la sola finalità di adeguarli a standard funzionali previsti dalla normativa, egli potrà provvedere all’esecuzione dei lavori a proprie spese e previa autorizzazione del Comune. In questo caso al termine della gestione le opere realizzate entreranno a fare parte del patrimonio del Comune senza alcun onere per il Comune stesso;

Art. 5 – Il Comune di Bella riceverà dal gestore un canone totale di €. _____ come risultante dall’offerta di gara, da pagarsi all’atto della sottoscrizione del presente.

Art. 6 – il gestore si obbliga a non utilizzare gli immobili affidati per attività diverse da quelle autorizzate, fatta salva l’espressa autorizzazione da parte del Comune.

Art. 7 – il gestore provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto del presente contratto, nonché ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dai consumi elettrici, di gas, di acqua, costi del ritiro e smaltimento dei RR.SS.UU. costi di riattivazione campi da bocce e costi per pulizia giornaliera dell’intera area assegnata. Egli dovrà riconsegnare al Comune i locali oggetto di concessione almeno nelle stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati.

Art. 8 – l’operatore economico si obbliga a gestire i beni concessi con la cura del buon padre di famiglia, a preservarli e a tenerli in buono stato per tutta la durata dell’affidamento. Si obbliga, pertanto, ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per non recare danno agli immobili e solleva il Comune di Bella da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’utilizzo dell’immobile e degli impianti. A tal fine il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile. Il gestore si obbliga, altresì, a rispettare l’offerta presentata nonché all’osservanza di ogni disposizione e prescrizione contenuta negli atti autorizzatori e di quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 9 – Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno devolute al giudice amministrativo.

Art. 10 – per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e leggi vigenti.

Art. 11 – le spese relative al presente contratto, compresi bolli, registrazioni ed autenticazioni sono a carico del gestore.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Gestore

Il Concedente _____